



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DAVOLI MARINA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEI COMUNI DI DAVOLI, ISCA SULLO IONIO, S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO E S. SOSTENE
Via Aldo Moro n. 4 - Davoli Marina - 88060 Davoli (CZ)
Tel. 0967/70115 (Presidenza) - Tel. 0967/572850 (Segreteria) - Fax 0967/572976
CODICE FISCALE 97035280797 – CODICE UNIVOCO UF0SSM
E-mail: czic821003@istruzione.it- PEC: czic821003@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.istitutocomprensivodavoli.edu.it>

Prot. n. 1180/C1

Davoli, 18.03.2020

A tutto il personale dell'Istituto
All'utenza dell'Istituto Comprensivo di Davoli Marina
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All'Ufficio Scolastico della Regione Calabria
All'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro
Al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria
All'Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Ai Comuni di Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e Isca sullo Ionio
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al medico competente
Al Responsabile della protezione dei dati
FLC-CGIL – SCUOLA
CISL – SCUOLA
UIL – SCUOLA
GILDA – UNAMS
SNALS
All'Albo online
Al sito web

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - Disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'Istituto Comprensivo di Davoli Marina a decorrere da 19-03-2020 e fino al 03/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Considerata** l'emergenza epidemiologica dichiarata sull'intero territorio nazionale, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che in seguito si sono concretamente verificate sul territorio italiano, in conseguenza della diffusione dell'agente patogeno identificato con la denominazione di COVID-19;
- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Vista** la direttiva n°1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- **Visto** il D.L. n° 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
- **Viste** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020 e la nota prot. n°279 del 08/03/2020 in cui viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- **Visto** il combinato disposto dell'art. 1, lett. h) del DPCM 8 marzo 2020 con gli artt. 1 e 2 del DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;
- **Vista** la nota MIUR prot.n°323 del 10 marzo 2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia

Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

- **Visto** l'art. 1, comma 6 del DPCM 11 marzo 2020, per effetto del quale le pubbliche amministrazioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza, assicurano lo svolgimento, in via ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in forma agile, disciplinate dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- **Considerato** che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;
- **Vista** la nota MIUR prot.n°351 del 12 marzo 2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- **Vista** la direttiva n°2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- **Atteso** che nella predetta direttiva n°2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
- **Visto** il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 e in particolare l'art. 87;
- **Verificato** che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata di fatto inesistente;
- **Considerata** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
- **Tenuto** conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
- **Considerato** che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;
- **Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale;
- **Visto** l'art.396, comma 2, lett. 1), del D.lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

- **Visto** il comma 4, dell'art.25 del D.lgs. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
- **Visto** l'art.17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);
- **Verificato** che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo la scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;
- **Verificato** che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite l'uso prevalente delle seguenti piattaforme on-line: *classroom*, *edmodo* e delle applicazioni *zoom* e *whatsapp*;

considerato che:

- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l'a.s. 2019/20;
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche;
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile;
- le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile;
- per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e turnazioni ed è assicurata la reperibilità del personale;
- rimangono pertanto garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza;
- questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

- A tutela della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;
- Previa intesa con l'RSPP d'istituto;
- Previsa informativa al RLS di Istituto;

DECRETA

a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 ed in ogni caso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica:

1. le attività didattiche, così come già avviato dalla data di sospensione delle attività didattiche, sono predisposte ed organizzate dal Dirigente Scolastico in modalità a distanza, al fine di tutelare il diritto all'istruzione (art. n. 34 della Costituzione) degli studenti con la collaborazione dei docenti che siano in possesso dei requisiti, dei mezzi e degli strumenti idonei a favorire il contatto umano e professionale con gli alunni;
2. il dirigente scolastico svolge la prestazione di lavoro dirigenziale, a partire dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici;
3. il ricevimento del pubblico è sospeso e, solo, per situazioni di estrema necessità ed improcrastinabili, saranno ammessi singoli individui, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza imposte dalla situazione di rischio epidemiologico in atto, e, previo, congruo e concordato appuntamento con gli stessi;
4. gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;
5. i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta **da inoltrare a mail: czic821003@istruzione.it o PEC: czic821003@pec.istruzione.it o contattando il numero 0967/572850;**
6. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, **attraverso comunicazioni e-mail da inviare al seguente indirizzo czic821003@istruzione.it o PEC: czic821003@pec.istruzione.it o contattando il numero 0967/572850;**
7. gli Assistenti amministrativi, comunque, assicureranno da remoto la gestione degli Ambiti di competenza assegnati con il Piano annuale delle attività adottato dal Dirigente scolastico per l'a.s. 2019-2020;
8. verranno impartite al personale ATA specifiche disposizioni affinché:
 - gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;
 - i collaboratori scolastici prestino eccezionalmente servizio in presenza, secondo turnazione, nei casi

- di estrema necessità individuati dal Dirigente Scolastico, prevedendo che la mancata prestazione dell'attività lavorativa in presenza del relativo personale sia imputata previamente alle ferie residue dell'anno scolastico precedente ancora a disposizione e, nell'ipotesi di esaurimento delle stesse, sia giustificata mediante applicazione dell'art. art. 1256, comma 2 del codice civile;
- siano effettuati, da parte del DS, periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;
 - l'edificio scolastico resti aperto al pubblico per esigenze indifferibili in giorni concordati dalle ore 10,00 alle ore 12,00, **previo appuntamento da richiedere via mail a czic821003@istruzione.it o PEC: czic821003@pec.istruzione.it o contattando il numero 0967/572850;**
9. la presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata, comunque, alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, sanificazione degli ambienti, ecc.);
10. tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con tempistica da concordare con il DSGA;
11. del presente provvedimento è data informazione alla Rsu dell'istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola;
12. il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Valerio Antonio Mazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93